



Comune di Rimini

U.O. Piano Strategico e URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico

C.so d'Augusto, 158 - 47900 Rimini
tel. 0541 704704 - fax 0541 704287
urp@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it

Estratto dell'ordinanza prot. n.169535 del 26/10/2009

Limitazioni della circolazione stradale dinamica privata dal 03/11/2009 al 31/03/2010

**sospensioni:
da sabato 5 dicembre 2009 a domenica 10 gennaio 2010**

NO - Non posso circolare anche se ho il bollino blu Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30	SI - Posso circolare (con eccezione il giovedì dall'11 gennaio al 31 marzo 2010 – vedi tabella successiva)
Veicoli benzina Euro 0	Veicoli benzina Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
Veicoli diesel Euro 0: e Euro 1 - dall' 11 gennaio al 31 marzo 2010 anche Euro 2 senza filtro antiparticolato	Veicoli diesel: Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. I veicoli Euro 2 diesel dall'11 gennaio al 31 marzo 2010 devono avere il filtro antiparticolato
Ciclomotori e motocicli a due tempi Euro 0.	Ciclomotori e motocicli a 2 tempi Euro 1, Euro 2 e successivi
ATTENZIONE: Gli autoveicoli con almeno 3 persone a bordo, se omologate a 4 o più posti, o con 2 persone a bordo, se omologate a 2 posti, possono sempre circolare.	Ciclomotori e motocicli a 4 tempi Euro 0, Euro 1, Euro 2 e successivi
	Autoveicoli elettrici e ibridi
	Autoveicoli a Gas metano e GPL
	Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale (art. 54 del codice della strada)
ATTENZIONE: Consultare anche le deroghe che elencano ulteriori casi che consentono di circolare	Autoveicoli condivisi (car sharing)

TUTTI I GIOVEDI' dall'11 gennaio al 31 marzo 2010

NO - Non posso circolare il giovedì dalle 8.30 alle 18.30	SI – Posso sempre circolare
Veicoli benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3	Autoveicoli benzina e diesel Euro 4 e Euro 5
Veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato	Autoveicoli diesel Euro 3 :con filtro antiparticolato (FAP) al momento dell'immatricolazione
Ciclomotori Euro 0, Euro 1, Euro 2 e successivi	Autoveicoli diesel Euro 3 :che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema della massa di articolato (FAP) inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di articolato almeno Euro 4
Motocicli Euro 0, Euro 1	Autoveicoli elettrici e ibridi
ATTENZIONE: Gli autoveicoli con almeno 3 persone a bordo, se omologate a 4 o più posti, o con 2 persone a bordo, se omologate a 2 posti, possono sempre circolare.	Autoveicoli a Gas metano e GPL
	Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale (art. 54 del codice della strada)
	Autoveicoli condivisi (car sharing)
	Motocicli Euro 2 e Euro 3
ATTENZIONE: Consultare anche le deroghe che elencano ulteriori casi che consentono di circolare	Veicoli diesel di tipo M2, M3 (destinati al trasporto di persone con più di 9 posti), N1, N2, N3 (destinati al trasporto di merci) omologati Euro 3 o con dispositivo che li equipari Euro 3

Il divieto di circolazione vige nel territorio comunale a mare della S.S. 16 con esclusione di:

- Strada Statale 16;
- V.le Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla S.S. 16;
- Via San Salvador dal confine con Bellaria - Igea Marina fino all'incrocio con Via Tolemaide;
- Via Tolemaide fino alla S.S. 16;

E' consentito l'accesso e l'uscita fino ai seguenti parcheggi da e fino alla S.S. 16 (tra parentesi il percorso da seguire per raggiungerli):

- P.le Caduti di Cefalonia* (SS. 16, Via Marecchiese, Via Caduti di Marzabotto);
- Via Euterpe - Centro AUSA* (SS. 16, Via della Fiera, Via Euterpe);
- P.le Chiabrera (SS. 16, Via Flaminia, V.le Settembrini, rotatoria Ospedale, Via Firenze - P.le Chiabrera);
- Parco Don Tonino Bello (SS. 16, Via Beltramini, Via Baroni);
- Parcheggio di Via XXIII Settembre - Centro i Portici Zona Celle* (SS. 16, Via Popilia e/o Via Emilia, Via XXIII Settembre);
- Via G. Fantoni (SS. 16, Via Flaminia Conca, Via G. Fantoni).

* E' presente il servizio Bike Sharing: biciclette gratuite e ad uso pubblico. Per usufruire delle biciclette occorre rivolgersi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Corso d'Augusto 158 Rimini (Tel. 0541/704704 - www.comune.rimini.it).

DEROGHE

Situazioni che costituiscono eccezione all'ordinanza:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 2) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno (handicap);
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria o per ricoveri. L'attestazione o certificazione potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 4) veicoli al servizio di famigliari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- 5) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 7) veicoli utilizzati da Magistrati, Ufficiali Giudiziari e Consulenti Giudiziari e da avvocati muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale o più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 8) veicoli al servizio di personale scolastico che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, muniti di certificazione rilasciata dalla Scuola di appartenenza;
- 9) veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di ricevuta di albergo o prenotazione. L'attestazione rilasciata da parte dell'albergo potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 10) veicoli diretti alla revisione e/o che si devono sottoporre alla prova obbligatoria dei gas di scarico (bollino blu) muniti di prenotazione;
- 11) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 12) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 13) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- 14) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 15) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, prodotti di pasticceria e panificazione), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 16) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 17) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed in uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 18) veicoli per il pronto intervento, la manutenzione, di impianti pubblici e privati o di edifici, a servizio delle imprese e della residenza (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione), limitatamente ad interventi urgenti non prorogabili e di emergenza.

Le limitazioni si applicano anche agli autoveicoli di proprietà del Comune di Rimini.

A quale categoria Euro appartiene la mia auto

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario **controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo**. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V. 9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

Il Portale dell'automobilista, gestito a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, offre uno strumento per individuare, a fronte dell'inserimento del solo dato della targa, l'indicazione della classe ambientale di appartenenza di un veicolo e dell'eventuale presenza, nel caso di veicoli con alimentazione a gasolio, del dispositivo antiparticolato. I dati forniti hanno mera **finalità informativa e non costituiscono certificazione**. Verifica classe ambientale veicoli (sezione UTILITA')

Al momento le norme Euro sono 5:

- **Euro 1:** indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. **Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.**
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione.
Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".
- **Euro 2:** indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
- **Euro 3:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69.
La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.
- **Euro 4:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa è obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
- **Euro 5:** prevede che a partire dal 1° settembre 2009 vengano omologate solo vetture che rispondono a livelli di emissione ancora minori rispetto alla precedenti normative.
- **pre-Euro:** indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"

Di seguito i riferimenti delle diverse normative:

EURO 1 (immatricolate dopo il 31.12.1992)

- 93/59 CEE con catalizzatore
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2 (immatricolate dopo il 1.1.1997)

- 91.542 punto 6.2.1.B
- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CEE

- 96/69 CE
- 98/77 CE

E' possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:

- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38
- 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CEE
- 96/20 CE - 96/44 CE
- 96/20 CE - 96/1 CE
- 96/20 CE - 94/12 CEE
- 92/97/CE - 96/69 CE
- 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
- 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
- 1999/102/CE rif. 96/69/CE
- 98/77 CE
- CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
- 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE

EURO 3 (immatricolate dopo il 1.1.2001)

- 98/69 CE
- 98/77 CE rif 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif 98/69 CE
- 2001/27 CE
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A

Attenzione: molte ordinanze riportano tra i veicoli esclusi dalle limitazione le seguenti due categorie, relative ai veicoli commerciali:

- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1/1/2001,
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 3,5 t. categorie N2 e N3) Euro 3 conformi alla direttiva 99/96 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001

EURO 4 (immatricolate dopo il 1.1.2006)

- 98/69/CE B
- 98/77/CE rif. 98/69/CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
- 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
- 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
- 2001/27 CE B
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B

- 2005/55/CE B1
- 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la **lettera B**

Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3).

Euro 5 (omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)

- 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C
- 99/96 fase III oppure Riga B2 o C
- 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
- 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C

Quando si decide l'acquisto di un veicolo nuovo, è dunque importante informarsi anche sulla direttiva europea osservata per costruirlo.

In molti comuni le auto Euro 4 ed Euro 5 possono circolare nonostante le limitazioni alla circolazione. Si consiglia di prestare molta attenzione a quanto stabilito dalle Ordinanze dei singoli comuni.

A quale categoria Euro appartiene la mia moto

La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli (pre-Euro 1, Euro 1, 2, 3, 4) e tre categorie per i motoveicoli e ciclomotori (Euro 1, 2, 3). In altre parole, i veicoli rientrano in una di queste categorie a seconda della direttiva europea che rispettano.

Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).

LE NORME

Categoria Euro 1 (omologati dopo il 17.6.1999)

Ciclomotori e motocicli: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Categoria Euro 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 motocicli immatricolati dal 1.1.2003)

Ciclomotori: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II (deve essere specificato Fase II)

Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Categoria Euro 3 (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006)

2002/51 CE fase B

Dove guardare sul libretto

Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V. 9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive. Su quella di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.